



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n. 7688 del 4 gennaio 2021

## **ACCORDO TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E L'ISTITUTO COMPRESIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA PER IL PROCEDIMENTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI.**

### **PREMESSO CHE**

- sul territorio comunale sono presenti due scuole dell'infanzia comunali paritarie, "L'Aquilone" e "La Farfalla" di competenza del Comune di Granarolo dell'Emilia e due scuole dell'infanzia statali, "La Mela" e "A. Fresu" di competenza dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia;
- con decorrenza dall'anno scolastico 2001-2002 è stata avviata una sperimentazione sull'unificazione del procedimento di iscrizione alle scuole dell'infanzia statali e comunali del territorio comunale;
- detta sperimentazione si è posta l'obiettivo di semplificare le procedure di iscrizione da parte dei cittadini, attraverso la presentazione di un'unica domanda di iscrizione in cui la famiglia ha la possibilità di indicare la scuola o le scuole in cui intende iscrivere il proprio figlio secondo un ordine di preferenza;
- attraverso la procedura unificata di iscrizione è stato possibile eliminare il problema delle doppie iscrizioni, ovvero di utenti che risultavano contemporaneamente iscritti a scuole dell'infanzia statali e comunali, determinando incertezza sulla destinazione prescelta e liste d'attesa non attendibili;
- la valutazione sulla esperienza pregressa è risultata ampiamente positiva, avendo conseguito i risultati previsti e pertanto si ritiene opportuno proseguire tale modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia rinnovando l'accordo formale tra il Comune di Granarolo dell'Emilia ed il locale Istituto Comprensivo che abbia la funzione di disciplinare in modo preciso detto procedimento;

### **VISTI**

- Il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

### **ATTESO CHE**

- Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia con deliberazione n. 21 del 17/12/2020 ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando il/la Dirigente Scolastico/a alla relativa sottoscrizione;
- Il Consiglio Comunale del Comune di Granarolo dell'Emilia con deliberazione n. 97 del 23/12/2020 ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando il Responsabile del Servizio Istruzione alla relativa sottoscrizione;

### **TRA**

Il Comune di Granarolo dell'Emilia - di seguito denominato Comune - rappresentato dalla Responsabile dell'Area Servizio Autonomo Scuola, Sociale e Cimiteriali Sig.ra Raffaella Alberti e domiciliata, ai fini del presente Accordo, presso la residenza municipale, sita in Granarolo dell'Emilia, Via San Donato n. 199;



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## Provincia di Bologna

E

L'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia - di seguito denominato Istituto Comprensivo - rappresentato dalla Dirigente Scolastica Sig.ra Assunta Diener e domiciliata, ai fini del presente Accordo, presso la sede dell'Istituto Comprensivo, sito in Granarolo dell'Emilia, Via Roma n. 30;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Con il presente accordo il Comune e l'Istituto Comprensivo stabiliscono che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e statali di rispettiva competenza avvengono con un unico procedimento, la cui disciplina regolamentare è contenuta nel presente accordo.

#### **Art. 3 - Bando di iscrizione**

1. In apposito bando sottoscritto congiuntamente dal/dalla Responsabile dell'Area competente del Comune e dal/dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo viene indicata la regolamentazione di dettaglio relativa alla procedura di iscrizione e, in particolare, nel rispetto della normativa al tempo vigente e delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono disciplinati:

- i requisiti per l'accesso e gli eventuali criteri di priorità che vanno ad integrare quelli previsti nel presente accordo;
- lo schema di domanda;
- i termini per la presentazione della domanda.

2. Le domande di iscrizione vengono presentate al competente ufficio del Comune e vengono protocollate al protocollo generale dello stesso Comune.

3. Coloro che già frequentavano lo scorso anno scolastico una scuola dell'infanzia comunale o statale del Comune di Granarolo dell'Emilia (e non vi hanno rinunciato) non devono ripresentare domanda di iscrizione per l'anno scolastico successivo a meno che non intendano cambiare sede scolastica. In quest'ultimo caso dovranno presentare la domanda entro i termini stabiliti dal bando ed indicare le sedi scolastiche richieste.

#### **Art. 4 - Residenza o dimora temporanea dei minori**

1. Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande di iscrizione dei minori residenti o con dimora temporanea in altri Comuni.

2. Sono considerati come residenti i minori il cui genitore dichiara, contestualmente all'iscrizione, che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Granarolo dell'Emilia entro il 31 luglio successivo.

3. Qualora, entro la data definita al comma 2, il nucleo familiare del minore non risultasse effettivamente residente, si disporrà la dimissione dal posto assegnato e l'esclusione dalla graduatoria dei residenti a meno che, su istanza del genitore interessato, si sia verificato un ritardo documentabile nella consegna dell'immobile da adibire ad abitazione, per fatto indipendente dalla volontà della parte interessata.

#### **Art. 5 - Documentazione occorrente**

1. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, tranne le circostanze relative alla salute.

2. All'atto della domanda di iscrizione i genitori devono presentare la relativa certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28/12/2000, relativamente alla situazione del minore rispetto alle vaccinazioni obbligatorie e facoltative.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

### Provincia di Bologna

#### **Art. 6 - Formazione e utilizzo della graduatoria**

1. Le domande di iscrizione ricevute entro il termine stabilito dall'apposito bando vengono collocate in una graduatoria unica redatta in conformità alle regole contenute nel presente atto. I posti disponibili vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
2. Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande dei minori non residenti o con dimora temporanea in altri Comuni.

#### **Articolo 7 - Pubblicazione graduatorie**

La graduatoria provvisoria viene pubblicata per un periodo di dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio dell'Istituto Comprensivo e presso le sedi scolastiche e sui rispettivi siti web istituzionali.

La pubblicazione della graduatoria viene effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE – GDPR)

#### **Articolo 8 - Controlli sulle autocertificazioni e relative sanzioni**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla Legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima dell'assegnazione del posto, il Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/1998 così come modificato con il D. Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

Dopo che la graduatoria sarà definitiva si procederà ad effettuare controlli a campione sulla base di quanto previsto nelle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2006. La scelta del campione avverrà secondo quanto previsto all'art. 5.1.3 lett a) delle stesse linee guida.

2. Nel caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà e non riconducibili ad errori materiali influenti sull'esito del procedimento, si determinerà la decadenza dai benefici acquisiti.

#### **Articolo 9 - Graduatorie provvisorie, ricorsi, graduatorie definitive, ammissioni**

1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria i genitori possono formulare per iscritto osservazioni e richiedere chiarimenti in merito all'attribuzione del punteggio e/o fascia di precedenza nonché presentare ricorso motivato al Comune allegando eventuale documentazione.

2. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile dell'Area competente del Comune di Granarolo dell'Emilia viene approvata la graduatoria definitiva, che recepisce le eventuali osservazioni e ricorsi accolti e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini minori. La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.

3. Le eventuali successive rettifiche della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli di cui all'art. 8 in regime di autotutela o a seguito di rinunce, sono disposte con determinazione del Responsabile dell'Area competente del Comune di Granarolo dell'Emilia.

4. La determinazione di approvazione della graduatoria definitiva è prontamente trasmessa all'Istituto Comprensivo così come ogni altra eventuale rettifica.

#### **Articolo 10 - Domande fuori termine**

1. Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine), vengono collocate in due distinte graduatorie per i residenti e per i non residenti, redatte sulla base degli ordinari criteri di cui al successivo articolo 12. Dette graduatorie sono aggiornate alle domande presentate entro il giorno precedente l'assegnazione con atto di data certa.

2. Per i casi di particolare complessità si applica quanto previsto al successivo art. 13.

#### **Articolo 11 - Assegnazione del posto alla scuola d'infanzia**

1. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate, in ordine di preferenza, le scuole d'infanzia comunali e statali alla cui iscrizione la famiglia è interessata. La assegnazione di un posto in una delle



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

sedi indicate, anche se non è la prima preferenza espressa dalla famiglia, comporta l'accettazione del posto da parte della famiglia. Qualora la famiglia rinunci alla sede assegnata verrà interpellata solo dopo aver esaurito tutte le domande in lista d'attesa.

2. La Commissione Tecnica di cui al successivo Articolo 15 esamina le situazioni inerenti i fratelli/sorelle gemelli che per la prima volta verranno inseriti nella scuola dell'infanzia ed inoltre i ricongiungimenti di minori con fratelli/sorelle già inseriti/e in una scuola dell'infanzia del territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia; quest'ultimo caso avverrà tenendo conto dei posti disponibili all'interno del plesso chiesto. La famiglia ha la possibilità di segnalare all'interno del modulo di domanda la suddetta necessità di ricongiungimento all'interno di un unico plesso scolastico consapevole che tale richiesta potrà essere accettata solo in caso di disponibilità di posti nel plesso oggetto di richiesta tenuto conto inoltre della posizione in graduatoria.

3. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque non oltre il quindici giugno dell'anno corrente, sarà assegnato al primo candidato in posizione utile secondo le preferenze sulla sede espresse nella domanda, il posto reso libero da quest'ultimo sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria e così via sino allo scorrimento dell'intera graduatoria.

4. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente alla data del quindici giugno dell'anno corrente sarà assegnato al primo candidato posto in lista d'attesa, ossia a cui non sia ancora stata assegnata alcuna sede scolastica, collocato in graduatoria secondo il seguente ordine di precedenza:

1. graduatoria ordinaria residenti;
2. graduatoria fuori termine residenti;
3. graduatoria ordinaria non residenti;
4. graduatoria fuori termine non residenti.

5. Per quanto riguarda coloro che non indicano tutte le preferenze possibili di plessi scolastici nell'ambito della domanda di iscrizione, non si procede ad alcuna assegnazione di eventuali posti che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

### **Articolo 12 - Struttura della graduatoria**

1. La graduatoria è strutturata secondo le fasce di precedenza di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente atto, all'interno delle quali le domande sono ordinate in base al punteggio. Il punteggio viene attribuito in riferimento ai seguenti fattori: composizione del nucleo familiare, situazione occupazionale della madre e del padre, presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di uno o più componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore.

2. Ad ogni domanda di iscrizione viene associata una sola fascia di precedenza, se risulta possibile l'associazione a più fasce si considera la più favorevole.

3. A parità di fascia e di punteggio rileva l'età più alta.

### **Articolo 13 - Situazioni di particolare complessità**

1. Viene garantito l'accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ai minori residenti o nelle condizioni di cui all'articolo 4., che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare complessità:

a) Situazione di handicap fisico o psichico certificato secondo quanto previsto dalla L. 104/92, oppure invalido civile equiparato ai portatori di handicap, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell'Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore, certificata dal Servizio di NPIA;

b) Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore, certificato dai competenti servizi sociali, oppure minore che si trova in condizione di affidamento preadottivo o di affidamento familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;

c) Presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di un fratello con handicap certificato o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;

d) minore orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore.

2. Per i casi di cui al comma precedente, la sede assegnata viene individuata, anche in deroga a quanto risultante dalla graduatoria, contemperando le preferenze del nucleo familiare con le prioritarie esigenze di un buon andamento dei servizi.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

### **Articolo 14 - Anticipatari**

Non è prevista l'ammissione alla frequenza dei minori anticipatari in quanto non vi sono i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89

### **Articolo 15 – Commissione Tecnica**

E' costituito un gruppo di lavoro denominato "Commissione Tecnica" formato da componenti dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia e del Comune di Granarolo dell'Emilia.

La Commissione è costituita da una rappresentanza del personale docente delle scuole dell'infanzia, statali e comunali, dalla coordinatrice pedagogica comunale, dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile comunale dell'Area competente e da personale amministrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Granarolo dell'Emilia e del Comune di Granarolo dell'Emilia.

La Commissione ha il compito di esaminare la graduatoria provvisoria, valutare le eventuali osservazioni e/o ricorsi presentati, valutare le situazioni complesse dal punto di vista didattico-pedagogico, gli inserimenti dei minori certificati ai sensi della L. 104/1992, le richieste di ricongiungimento di fratelli/sorelle all'interno di uno stesso plesso.

Eventuali variazioni alla composizione della Commissione devono essere effettuate entro il 30 novembre di ogni anno di modo che i lavori della Commissione possano partire già nei primi mesi dell'anno successivo.

### **Articolo 16 - Durata**

Il presente Accordo si applica per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024 e può essere rinnovato previo accordo tra le parti e sostituisce integralmente il precedente Rep. n. 7625 del 07/01/2020.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Provincia di Bologna

**FASCE DI PRECEDENZA**

1	Minore che compie 5 anni nell'anno dell'iscrizione e che nell'anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell'infanzia o altro servizio 0-6 anni con affido.
2	Minore che compie 4 anni nell'anno dell'iscrizione e che nell'anno scolastico precedente non ha frequentato alcuna scuola dell'infanzia o altro servizio 0-6 anni con affido.
3	Minori provenienti dal nido d'infanzia o altro servizio per l'infanzia 0-6 anni con affido
4	Minori con entrambi i genitori lavoratori
5	Minore che ha almeno un fratello di età fino ai 14 anni

**Punteggi relativi alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda d'iscrizione:**

Madre del minore, per cui si chiede l'iscrizione, in stato di gravidanza	Punti 5
Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni non inserito al nido d'infanzia	Punti 5
Per ogni fratello/sorella da 0 fino a 3 anni già inserito al nido d'infanzia	Punti 4
Per ogni fratello/sorella da 3 fino a 6 anni	Punti 3
Per ogni fratello/sorella da 6 fino a 10 anni	Punti 2
Per ogni fratello/sorella da 10 fino a 14 anni	Punti 1

**Punteggi relativi alla situazione occupazionale dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale:**

	<b>Genitore</b>	
	dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett.	Punti 10
oppure	dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett.	Punti 8
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett.	Punti 7
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett.	Punti 6
oppure	in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità	Punti 5
oppure	con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell'ultimo anno)	Punti 5
oppure	con lavoro a domicilio	Punti 4
oppure	lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH	Punti 4
oppure	Iscrizione a corsi universitari in corso	Punti 3
cumulabile:	con lavoro a turni in orario notturno (si intende chi lavora in un mese per almeno 5 notti ognuna delle quali per minimo 4 ore e tra la fascia oraria 22:00 - 04:00)	Punti 4
cumulabile:	distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o tipo di lavoro che comporta trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese	Punti 3
<b>Altro Genitore</b>		
	dipendente a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato-con impegno professionale non inferiore a 45 ore/sett.	Punti 10
oppure	dipendente a tempo pieno con orario continuato e meno di 5 rientri pomeridiani o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 40 ore/sett.	Punti 8
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) non inferiore a 30 ore settimanali o con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale non inferiore a 30 ore/sett.	Punti 7
oppure	dipendente con orario ridotto (part-time) inferiore a 30 ore settimanali o	Punti 6



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Provincia di Bologna

	con lavoro autonomo/parasubordinato con impegno professionale inferiore a 30 ore/sett.	
oppure	in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego da almeno 6 mesi, in cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza possibilità di richiamo, o in mobilità	Punti 5
oppure	con lavoro saltuario (fino a 4 mesi nell'ultimo anno)	Punti 5
oppure	con lavoro a domicilio	Punti 4
oppure	lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche Ausl UVG o UVH	Punti 4
oppure	Iscrizione a corsi universitari in corso	Punti 3
cumulabile:	con lavoro a turni in orario notturno (si intende chi lavora in un mese per almeno 5 notti ognuna delle quali per minimo 4 ore e tra la fascia oraria 22:00 - 04:00)	Punti 4
cumulabile:	distanza tra sede di lavoro e abitazione superiore a 30 km o tipo di lavoro che comporta trasferte fuori dal territorio regionale per almeno 10 giornate al mese	Punti 3
<b>Punteggio relativo alla situazione di famiglia monoparentale:</b>		
•	Si considera tale il nucleo anagrafico e di fatto in cui sia presente uno solo dei genitori ed in cui non figurino altri adulti conviventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono tali i nuclei familiari in cui i genitori sono separati o divorziati o le coppie di fatto in cui è conclusa la convivenza more uxorio). In questi casi non viene assegnato il punteggio relativo alla situazione occupazionale del genitore non presente nel nucleo familiare.	Punti 17
<b>Punteggio relativo alla presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di componenti con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore:</b>		
	Per ogni componente con handicap certificato o invalidità del settantacinque per cento o superiore.	Punti 5

Granarolo dell'Emilia, li 04/01/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
dell'Istituto Comprensivo  
di Granarolo dell'Emilia

Dr.ssa Assunta Diener

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i)

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
Servizio Autonomo Scuola, Sociale e  
Cimiteriali del Comune  
di Granarolo dell'Emilia

Dr.ssa Raffaella Alberti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i)